

Sez. 1^a Civile, Sentenza n. 395 del 11 Gennaio 2006

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella - Presidente -
Dott. MAGNO Giuseppe Vito A. - rel. Consigliere -
Dott. GIULIANI Paolo - Consigliere -
Dott. SPAGNA MUSSO Bruno - Consigliere -
Dott. CULTRERA M. Rosaria - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

T.M., elettivamente domiciliata in Roma, via Oslavia, n. 6, presso l'Avvocato Morani Giovanni, rappresentata e difesa dagli Avvocati Concoreggi Anna ed Barlassina Eugenio per procura speciale a margine del ricorso;

- ricorrente -
contro

M.G., elettivamente domiciliato in Roma, Largo di Torre Argentina, n. 11, presso l'Avvocato Iovino Fabrizio, rappresentato e difeso dall'Avvocato Colombani Vittorio per procura speciale a margine del controricorso;
- controricorrente -

avverso la sentenza n. 1052/2003, depositata il 28/03/2003, della Corte d'Appello di Milano, Sezione delle persone, dei minori e della famiglia;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13 dicembre 2005 dal relatore Cons. Dott. Giuseppe Vito Antonio Magno;

Udito l'Avvocato Di Mattia, per delega, per il resistente;

Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CICCOLO Pasquale P. M., che ha concluso per il rigetto del ricorso. **SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

1. - Con ricorso notificato il 21/06/2000 il signor M.G., premesso che la signora M.T., avendo riconosciuto per prima la figlia comune G.T., nata il 05/11/1997, gli aveva negato il consenso per analogo riconoscimento da parte sua, chiese ed ottenne dal tribunale per i minorenni di Milano sentenza in data 09/10/2000 con cui fu autorizzato, ai sensi dell'articolo 250 c.c., a riconoscere la bambina come propria figlia naturale, avendo il giudice minorile respinto l'eccezione della madre, secondo la quale il riconoscimento sarebbe stato contrario all'interesse della minore.

2. - Con la sentenza citata in epigrafe, la Corte d'Appello di Milano - sezione delle persone, dei minori e della famiglia, davanti alla quale aveva proposto impugnazione la T.- dopo avere sentito le parti ed avere acquisito la relazione ed i successivi chiarimenti del consulente tecnico d'ufficio, incaricato di procedere all'esame delle caratteristiche personologiche dei genitori per meglio valutare l'interesse della minore al riconoscimento da parte del padre - rigettò il gravame, su conforme richiesta del Pubblico Ministero, e compensò fra le parti le spese del grado.

3. - Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso T.M., con quattro motivi, cui resiste Gianluigi M. mediante controricorso, illustrato da memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

4.- Col primo motivo la ricorrente censura la sentenza impugnata per omessa motivazione, non essendo esposte le ragioni in virtù delle quali la Corte Territoriale aveva ritenuto di non procedere all'ascolto della minore, nonostante l'obbligo imposto dall'articolo 250 c.c., comma 4, di sentirla in contraddittorio col genitore che si oppone al riconoscimento.

4.1. - La censura è infondata.

4.1.1. - si deve innanzitutto considerare che, non assumendo il minore la qualità di parte in questo giudizio -

sicché non è necessaria la nomina di un curatore speciale (Cass. nn. 14934/2004, 6470/2001, 6093/1990, 2654/1987) -, l'adempimento dell'obbligo sancito dalla norma citata è stato costantemente inteso dalla giurisprudenza di questa Suprema Corte come mezzo diretto ad accertare se il rifiuto del consenso, opposto dal genitore che per primo abbia riconosciuto il figlio, risponda oppure no all'interesse di questo (Cass. nn. 21359/2004, 6470/2001, 6784/2000). 4.1.2. - L'audizione del minore infrasedicenne in giudizio non deve, peraltro, essere disposta in ogni caso, ma soltanto se il giudice non lo ritenga incapace, per ragioni di età o per altre cause, di affrontare l'esame e di rispondere coerentemente alle domande (Cass. nn. 6470/2001, 6784/2000, 6093/1990 ed altre).

4.1.3. - Tanto premesso, si osserva che - contrariamente a quanto dedotto dalla ricorrente nell'ultima parte dell'esposizione del motivo - il mancato ascolto della bambina non viola, in sè e per sè, il disposto normativo in esame, potendo sussistere adeguate ragioni per omettere tale incumbente (par. 4.1.2).

4.1.4. - Devesi ulteriormente osservare che, avendo l'audizione del minore infrasedicenne l'unico scopo di favorire l'accertamento di una ben determinata circostanza (par. 4.1.1), il vizio procedurale dipendente dall'omissione di tale incumbente non è rilevabile d'ufficio, ma deve essere eccepito dalla parte (Cass. nn. 6470/2001, 11263/1994, 2654/987).

Ben vero, secondo altre pronunzie (Cass. n. 21359/2004, 6784/2000, 3180/1982), l'audizione del minore costituirebbe fonte primaria del convincimento del giudice; sicché questi dovrebbe motivare in ordine alle ragioni che possono averla impedita. In ogni caso, nulla vieta di concludere che il giudice d'appello, cui è devoluta la cognizione delle sole questioni dedotte con l'impugnazione - fermo restando che può procedere anche d'ufficio all'incumbente, se lo ritiene necessario ed opportuno -, ha l'obbligo di spiegare in motivazione le ragioni del mancato ascolto del minore solo se il relativo adempimento sia stato a lui richiesto o il mancato ascolto sia stato eccepito.

4.1.5. - Nel caso di specie, non risulta che l'appellante avesse criticato la sentenza del tribunale per la mancata audizione della figlia (che, all'epoca, non aveva compiuto tre anni); ne' che l'avesse eccepita nel corso del giudizio d'appello, quando la bambina aveva meno di cinque anni.

La censura devesi quindi ritenere infondata, non essendo necessaria la motivazione esplicita del mancato ascolto allorché il giudice - cui spetta d'individuare le fonti del proprio convincimento, escludendo quelle ritenute superflue (S.U., n. 13045/1997 e, tra le altre, Cass. nn. 11936/2003, 14075/2002, 14858/2000) - lo abbia raggiunto mediante altri tipi d'indagine, compresa la consulenza tecnica d'ufficio, senza esporre a rischio psicologico un soggetto in tenera età, di cui neppure i genitori avevano chiesto l'ascolto. 5. - Col secondo, terzo e quarto motivo, da esaminare congiuntamente stante la loro stretta connessione, la ricorrente denuncia, rispettivamente:

5.1. - omessa motivazione in ordine al mancato accertamento dell'eccepita inidoneità del M.a svolgere il ruolo genitoriale, desumibile dalle violenze, dal disprezzo e dal disinteresse dimostrati dall'uomo verso la prima moglie e verso i suoi figli legittimi e naturale (secondo motivo);

5.2. - violazione e falsa applicazione dell'articolo 250 c.c. e articolo 112 c.p.c., per avere la Corte d'Appello illegittimamente disatteso, senza pronunciare in merito, le istanze istruttorie proposte da essa ricorrente, tendenti a dimostrare - stante l'incompletezza della relazione di consulenza - il possibile pregiudizio alla personalità ed all'equilibrio psicologico della figlia, per effetto dell'inidoneità dell'istante ad assumere correttamente il ruolo genitoriale, come sarebbe dimostrato dai pessimi rapporti da lui intrattenuti con alcuni minori ruandesi avuti in affido temporaneo (terzo motivo);

5.3. - insufficiente e contraddittoria motivazione sul rilievo che il riconoscimento della bambina da parte del M.sarebbe stato foriero più di nocumento che di vantaggio, stante la presenza dei suddetti seri e specifici motivi (non necessariamente "gravissimi") - il cui accertamento era stato erroneamente omesso o eseguito in modo inadeguato e superficiale - attestanti la probabilità di danno per lo sviluppo psico-fisico della minore, in considerazione dell'evidente disinteresse dell'istante ad esercitare la potestà genitoriale, dimostrato anche dall'accesa conflittualità nei confronti di essa deducente (quarto motivo).

6. - Le suddette censure sono infondate e, in quanto si riferiscono a valutazioni riservate al giudice di merito - essenzialmente consistenti nel giudizio complessivo, formulato dalla Corte Territoriale in base alle risultanze probatorie acquisite e ritenute sufficienti, di prevalenza dei vantaggi derivanti alla minore dal riconoscimento -, inammissibili.

6.1. - Si deve innanzitutto riconoscere - in contrasto con le deduzioni della ricorrente - che la sentenza impugnata ha giustamente posto a base della decisione il principio, conforme a consolidata giurisprudenza

di questa Suprema Corte, per cui l'interesse della minore al riconoscimento da parte di entrambi i genitori è principalmente ravvisabile nell'acquisizione completa della propria identità genetica; e che a tale interesse corrisponde il diritto del genitore, avente fondamento nella Costituzione (articolo 30), di riconoscere il figlio.

6.2. - La considerazione di tali concorrenti interessi non può, pertanto, ridursi alla mera contemplazione dei vantaggi che il minore potrebbe ricavare dal secondo riconoscimento, dovendo l'autorizzazione essere concessa ogni qual volta il giudice accerti - come la Corte milanese ha fatto puntualmente, con ampia e coerente motivazione - la mancanza di oggettive controindicazioni, implicanti la forte probabilità che tale riconoscimento comprometta gravemente ed irreversibilmente lo sviluppo del minore.

6.3. - La Corte di merito ha infatti rilevato che l'indagine peritale eseguita sulla persona del M. si era conclusa positivamente, che i timori manifestati dalla T. si erano dimostrati eccessivi e collegati alla vicenda litigiosa riguardante essi genitori, piuttosto che all'interesse della minore, la quale non può ricevere nocimento dal fatto di essere riconosciuta dall'uomo noto a tutti i conoscenti come suo padre naturale e dimostratosi, nei limiti imposti dalle circostanze, interessato alla figlia fin dalla nascita, tanto da volerla riconoscere anche formalmente. È quindi pervenuta alla motivata e logica conclusione, corrispondente ad un giudizio di merito non sindacabile in questa sede di legittimità, "di non poter trarre dalle prospettazioni dell'appellante motivo sufficiente per affermare che il verificarsi del riconoscimento paterno produrrebbe alla minore grave nocimento o, almeno, nocimento di entità maggiore rispetto a quella del beneficio che ella potrebbe trarre da una situazione legale di doppia genitorialità", peraltro corrispondente alla notorietà sociale.

6.4. - Quanto alla violazione di legge (articolo 250 c.c., comma 4), specificamente denunciata col terzo motivo, si ribadisce che l'infondatezza della censura deriva dal fatto che la suddetta norma - per cui, se il riconoscimento risponde all'interesse del figlio, il genitore primo riconoscente non può legittimamente negare il consenso, ovvero sopperisce al rifiuto l'autorizzazione giudiziale - deve essere correttamente interpretata, secondo giurisprudenza consolidata di questa Suprema Corte, cui aderisce il Collegio, nel senso che la possibilità di riconoscere il figlio naturale minore di anni sedici, già riconosciuto da un genitore, costituisce un diritto soggettivo dell'altro genitore, costituzionalmente garantito (articolo 30 Cost.), sopprimibile soltanto se sovrastato da un interesse chiaramente contrario del minore, nei termini indicati al par. 6.2 (Cass. nn. 2878/2005, 21088/2004, 11949/2003, 5115/2003, 14894/2002, 6470/2001); tenendo anche conto del fatto che, nel complesso di opportunità derivanti al minore dal riconoscimento, riveste particolare importanza l'acquisizione dell'identità personale nella sua integrale ed effettiva connotazione psicofisica, come figlio di una madre e di un padre determinati, conforme al disposto dalla Convenzione O.N.U. sui diritti del fanciullo, articoli 7 e 8, (New York, 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva con L. 27 maggio 1991, n. 176).

6.5. - Discende da ciò che la pretesa insussistenza di un interesse (inteso in senso materiale) del minore al riconoscimento non legittima il rifiuto del consenso da parte del genitore che lo ha effettuato per primo, essendo ammissibile il sacrificio della genitorialità altrui solo in presenza di comprovati motivi, gravi ed irreversibili, tali da segnalare la forte probabilità che lo sviluppo del minore sia compromesso per effetto del secondo riconoscimento.

Ferma restando la possibilità di regolare nella sede giudiziaria competente le questioni relative all'esercizio della potestà, secondo le circostanze, da parte della persona che abbia assunto la qualità formale di genitore per effetto del consentito riconoscimento.

6.6. - In questa chiave interpretativa dell'articolo 250 c.c., esplicitamente accolta dal giudice a quo, le istanze istruttorie - avanzate dalla ricorrente, che ne lamenta l'immotivato rigetto soprattutto col secondo e col quarto motivo, e concernenti il comportamento del Mussi, quale indice d'inidoneità a svolgere il ruolo paterno - sono chiaramente ininfluenti in questo giudizio, sicché giustamente la Corte d'Appello ne ha ritenuto superflua l'ammissione.

Trattasi del resto - con riferimento alla rilevanza ed alla necessità di ulteriori prove ed alla valutazione dei metodi usati dal C.T.U. e dei risultati cui egli è pervenuto - di apprezzamenti riservati al giudice di merito, incensurabili in cassazione se sorretti, come nel caso, da corretta ed esauriente motivazione (cfr., fra le molte, Cass. nn. 18222/2004, 1554/2004, 16034/2002, 2486/2001, 10719/2000).

7. - Per le ragioni esposte, il ricorso deve essere rigettato. Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in complessivi Euro 1.600,00 (milleseicento), di cui Euro 1.500,00 (millecinquecento) per onorari, oltre spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 13 dicembre 2005.

Depositato in Cancelleria il 11 gennaio 2006
